



## POLITICA ENERGETICA: PRINCIPI GENERALI

Tra le sfide cui si trova attualmente confrontata l'Unione europea nel settore dell'energia figurano la crescente dipendenza dalle importazioni, la diversificazione limitata, i prezzi elevati e volatili dell'energia, l'aumento della domanda di energia a livello mondiale, i rischi per la sicurezza nei paesi di produzione e di transito, le crescenti minacce poste dai cambiamenti climatici, la lentezza dei progressi nel settore dell'efficienza energetica, le sfide poste dall'aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili, nonché la necessità di una maggiore trasparenza, di un'ulteriore integrazione e interconnessione dei mercati energetici. Il nucleo della politica energetica dell'Unione è costituito da un'ampia gamma di misure volte a realizzare un mercato energetico integrato, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la sostenibilità del settore energetico.

### BASE GIURIDICA

Articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Disposizioni specifiche:

- sicurezza dell'approvvigionamento: articolo 122 TFUE;
- reti energetiche: articoli da 170 a 172 TFUE;
- carbone: il protocollo 37 chiarisce le conseguenze finanziarie derivanti dalla scadenza del trattato CECA nel 2002;
- energia nucleare: il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) costituisce la base giuridica per la maggior parte delle azioni intraprese dall'UE nel campo dell'energia nucleare.

Altre disposizioni che incidono sulla politica energetica:

- mercato interno dell'energia: articolo 114 TFUE;
- politica energetica esterna: articoli da 216 a 218 TFUE.

### OBIETTIVI

Alla luce del trattato di Lisbona, gli obiettivi principali della politica energetica dell'Unione sono:

- garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e l'interconnessione delle reti energetiche;
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE,



- promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico;
- decarbonizzare l'economia e passare a un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con l'accordo di Parigi;
- promuovere lo sviluppo di fonti energetiche nuove e rinnovabili per meglio allineare e integrare gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nel nuovo assetto del mercato;
- incentivare la ricerca, l'innovazione e la competitività.

L'articolo 194 TFUE rende alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di «determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico» (articolo 194, paragrafo 2).

## RISULTATI

### A. Quadro di politica generale

L'attuale programma di interventi è determinato in base alla politica climatica ed energetica integrata globale adottata dal Consiglio europeo il 24 ottobre 2014, che prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi entro il 2030:

- una riduzione pari almeno al 40 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;
- un aumento fino al 27 % della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico;
- un miglioramento dell'efficienza energetica mirato a raggiungere almeno il 30 %;
- l'interconnessione di almeno il 15 % dei sistemi elettrici dell'UE.

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto di proposte «Energia pulita per tutti gli europei» ([COM\(2016\)0860](#)), inteso a mantenere la competitività dell'Unione europea a fronte dei cambiamenti apportati ai mercati mondiali dell'energia dalla transizione verso l'energia pulita. Il pacchetto contiene otto proposte legislative che abbracciano la governance, l'assetto del mercato dell'energia (direttiva sull'energia elettrica, regolamento sull'energia elettrica e regolamento sulla preparazione ai rischi), l'efficienza energetica, la prestazione energetica nell'edilizia, le energie rinnovabili e le norme per l'ente regolatore, l'ACER.

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, nel quadro del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei». La relazione è stata approvata in Aula il 17 gennaio 2018 insieme a un mandato per l'avvio di negoziati interistituzionali. Il 20 giugno 2018 è stato raggiunto un accordo provvisorio, adottato ufficialmente dal Parlamento il 13 novembre e dal Consiglio il 4 dicembre 2018 (regolamento (UE) 2018/1999).

Il regolamento in questione sancisce l'obbligo per ogni Stato membro di presentare un «piano nazionale integrato per l'energia e il clima» entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni. Tali strategie nazionali a lungo termine



definiranno una visione politica per il 2050, garantendo che gli Stati membri conseguano gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima rientreranno obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia e ricerca, innovazione e competitività.

#### **B. Completamento del mercato interno dell'energia**

Il terzo pacchetto sull'energia, il regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento (UE) n. 347/2013), il regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento (UE) n. 1227/2011), la direttiva sull'energia elettrica ([COM\(2016\)0864](#)), il regolamento sull'energia elettrica ([COM\(2016\)0861](#)) e il regolamento sulla preparazione ai rischi ([COM\(2016\)0862](#)) sono alcuni dei principali strumenti legislativi finalizzati a contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia (si veda la nota tematica [2.1.9](#) sul mercato interno dell'energia).

#### **C. Promuovere l'efficienza energetica**

Il fondamento della politica dell'UE in materia di efficienza energetica è la direttiva 2012/27/UE, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che mira a rimettere gli Stati membri in condizione di raggiungere gli obiettivi per il 2020. Nel novembre 2016 la Commissione ha proposto la revisione della direttiva 2012/27/UE ([COM\(2016\)0761](#) e [COM\(2016\)0765](#)), al fine di potenziare le prestazioni energetiche dei nuovi edifici, sveltire la ristrutturazione degli edifici già esistenti per renderli più efficienti dal punto di vista energetico, nonché sfruttare al meglio l'enorme potenziale di un'accresciuta efficienza energetica nel settore dell'edilizia (si veda la nota tematica [2.4.8](#) sull'efficienza energetica).

#### **D. Utilizzare in maniera ottimale le risorse energetiche endogene dell'UE (comprese quelle rinnovabili)**

Una delle priorità concordate dal Consiglio europeo nel maggio 2013 è quella di intensificare la diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'UE e sviluppare risorse energetiche locali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza energetica esterna. Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 ha introdotto un obiettivo del 20 % da conseguire entro il 2020, mentre la Commissione ha indicato un obiettivo pari almeno al 27 % entro il 2030 nella sua proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili ([COM\(2016\)0382](#)) (si veda la nota tematica [2.4.9](#) sull'energia rinnovabile).

#### **E. Rafforzare le relazioni esterne nel settore dell'energia**

La comunicazione della Commissione intitolata «Sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale — La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere» ([COM\(2011\)0539](#)) è stata adottata il 7 settembre 2011 con l'obiettivo di promuovere una maggiore collaborazione transfrontaliera dell'UE con i paesi limitrofi e di creare una zona di regolamentazione più ampia mediante un regolare



scambio di informazioni in merito agli accordi intergovernativi e una collaborazione nei settori della concorrenza, della sicurezza, dell'accesso alla rete e della sicurezza dell'approvvigionamento. Su tale base, il 25 ottobre 2012 è stata adottata la decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia ([T7-0343/2012](#)).

#### **F. Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico**

Considerata l'importanza cruciale che rivestono il gas e il petrolio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, quest'ultima ha adottato diverse misure per garantire che siano effettuate valutazioni del rischio e che siano elaborati idonei piani d'azione preventivi e piani di emergenza. Il regolamento (UE) n. 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas è stato adottato il 20 ottobre 2010 con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di prevenzione e quelli anticrisi. La direttiva 2009/119/CE stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio, corrispondente a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie oppure a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio, a seconda di quale dei due tipi di riserva risulti quantitativamente maggiore. La Commissione ha proposto di ampliare il campo di applicazione della direttiva 2009/73/CE (direttiva sul gas) ai gasdotti da e verso i paesi terzi, compresi i gasdotti esistenti e quelli futuri ([COM\(2017\)0660](#)).

In risposta alla crisi in Ucraina, il regolamento 2017/1938 dispone un rafforzamento della cooperazione regionale, piani d'azione preventivi e di emergenza a livello regionale e un meccanismo di solidarietà per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

#### **G. Progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione**

Il programma Orizzonte 2020 copre il periodo dal 2014 al 2020 e costituisce il principale strumento dell'UE per promuovere la ricerca nel settore dell'energia. Le risorse, che ammontano a 5 931 milioni di EUR, sono state stanziare a sostegno dello sviluppo di un'energia pulita, sicura ed efficiente e dello sviluppo sostenibile.

Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET), adottato dalla Commissione il 22 Novembre 2007, si propone di accelerare l'introduzione sul mercato nonché l'adozione di tecnologie energetiche efficienti e a basse emissioni di carbonio. Il piano promuove misure volte ad aiutare l'UE a sviluppare le tecnologie necessarie a perseguire i suoi obiettivi politici e, al tempo stesso, ad assicurare che le imprese dell'Unione possano beneficiare delle opportunità derivanti da un nuovo approccio all'energia. La comunicazione della Commissione (C(2015)6317) dal titolo «Verso un piano strategico integrato per le tecnologie energetiche (piano SET): accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo» ha valutato l'attuazione del piano SET, constatando che è opportuno realizzare 10 azioni per accelerare la trasformazione del sistema energetico e generare posti di lavoro e crescita.

La comunicazione della Commissione intitolata «Tecnologie energetiche e innovazione» ([COM\(2013\)0253](#)), pubblicata il 2 maggio 2013, definisce una strategia per consentire all'UE di disporre di un settore tecnologico e dell'innovazione di prim'ordine per affrontare le sfide per il 2020 e oltre.



## RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha sempre espresso forte sostegno nei confronti di una politica energetica comune che affronti questioni quali la competitività, la sicurezza e la sostenibilità. Ha lanciato ripetuti appelli alla coerenza, alla determinazione, alla cooperazione e alla solidarietà tra gli Stati membri nell'affrontare le sfide attuali e future del mercato interno, facendo appello all'impegno politico di tutti gli Stati membri e a un'iniziativa forte della Commissione per conseguire gli obiettivi fissati per il 2030.

Il Parlamento si adopera a favore di una maggiore integrazione del mercato energetico e dell'adozione di obiettivi ambiziosi, giuridicamente vincolanti, in materia di energia rinnovabile, efficienza energetica e riduzione dei gas serra. A tale riguardo, il Parlamento sostiene l'assunzione di impegni più consistenti rispetto agli obiettivi dell'Unione, evidenziando il fatto che la nuova politica energetica deve sostenere l'obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95 % entro il 2050.

Il Parlamento sostiene inoltre la diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte di approvvigionamento, nonché l'importanza di sviluppare interconnessioni del gas e dell'energia attraverso l'Europa centrale e sudorientale lungo l'asse nord-sud, mediante la creazione di nuove interconnessioni, la diversificazione dei terminali del gas naturale liquefatto e lo sviluppo di gasdotti, aprendo in tal modo il mercato interno.

Alla luce della crescente dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili, il Parlamento ha accolto favorevolmente il piano SET, con la convinzione che esso avrebbe contribuito in maniera determinante alla sostenibilità e alla sicurezza dell'approvvigionamento e sarebbe stato indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima per il 2030. Sottolineando l'importante ruolo della ricerca nel garantire un approvvigionamento energetico sostenibile, il Parlamento ha ribadito la necessità di operare sforzi comuni nel settore delle nuove tecnologie energetiche, concernenti tanto le fonti di energia rinnovabili quanto le tecnologie sostenibili per l'utilizzo dei combustibili fossili, nonché di disporre di finanziamenti pubblici e privati supplementari per assicurare un'attuazione positiva del piano.

In linea con questi obiettivi, il Parlamento ha espresso il proprio sostegno alle misure proposte dalla Commissione nel pacchetto sull'energia pulita per tutti gli europei<sup>[1]</sup>, nelle importanti risoluzioni elencate in appresso:

- 6 febbraio 2018: il Parlamento ha adottato un serie di raccomandazioni non legislative formulate dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia volte a incentivare l'innovazione energetica migliorando la partecipazione attiva dei cittadini ed eseguendo una pianificazione di lungo termine per l'assegnazione delle risorse<sup>[2]</sup>;
- 17 gennaio 2018: il Parlamento ha fissato nuovi obiettivi vincolanti in materia di efficienza energetica e utilizzo di energie rinnovabili da conseguire entro il 2030.

---

[1]<https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition>

[2]<http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97028/clean-energy-innovation-needs-a-change-of-mind-set>



I deputati hanno espresso il loro sostegno a favore della riduzione del 40 % del consumo di energia dell'Unione entro il 2030 e dell'obiettivo di una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 35 %<sup>[3]</sup>;

- 19 dicembre 2017: il Parlamento e il Consiglio sono giunti a un accordo provvisorio sugli edifici efficienti sul piano energetico. Gli Stati membri saranno obbligati a sviluppare strategie di lungo termine volte a garantire che gli edifici nell'UE abbiano un consumo energetico quasi pari a zero entro il 2050<sup>[4]</sup>;
- 7 dicembre 2017: la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare hanno approvato la serie di norme che disciplineranno l'Unione dell'energia<sup>[5]</sup>;
- 12 settembre 2017: il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa sulle nuove norme di cooperazione che consentono a uno Stato membro interessato da un'urgente carenza di gas di avvertire un altro Stato membro dell'imminente crisi di approvvigionamento di gas e attivare l'assistenza transfrontaliera per porvi rimedio<sup>[6]</sup>;
- 13 giugno 2017: il Parlamento ha approvato una risoluzione legislativa sulla semplificazione delle etichette energetiche per gli elettrodomestici, introducendo una scala da A a G che consente al cliente di scegliere prodotti che riducono il consumo energetico e quindi la bolletta energetica<sup>[7]</sup>.

L'11 dicembre 2018 l'Aula ha approvato il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. In base a tale regolamento, ogni Stato membro deve presentare «piani nazionali integrati per l'energia e il clima», che includeranno obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia e ricerca, innovazione e competitività.

Frédéric Gouardères / Francesca Beltrame  
04/2019

---

[3]<http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91629/energia-nuovi-obiettivi-ue-su-efficienza-e-rinnovabili>

[4]<http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171219IPR90606/energy-efficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council>

[5]<http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up>

[6]<http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170908IPR83456/sharing-gas-to-ensure-gas-for-all>

[7]<http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170609IPR77001/semplificare-le-etichette-energetiche-per-gli-elettrodomestici-da-a-a-g>

